

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015
625/2015/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL
PER L'ANNO 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 597/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2015, 321/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 321/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 23 luglio 2015, n. 1795.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- l'articolo 21.1 della *RTRG* prevede che le imprese di rigassificazione presentino, all'Autorità, le proposte tariffarie entro il 30 aprile di ogni anno;
- ai sensi dell'Articolo 1, lettera a), della deliberazione 321/2015/R/GAS, il termine per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di rigassificazione, relative all'anno 2016, è stato posticipato successivamente all'adozione del provvedimento, in esito al procedimento avviato con

deliberazione 597/2014/R/COM; e che tale procedimento si è concluso in data 2 dicembre 2015 con l'adozione della deliberazione 583/2015/R/COM;

- come esplicitato in premessa alla deliberazione 321/2015/R/GAS, la determinazione delle tariffe avviene mediante un ricalcolo da parte degli uffici dell'Autorità, in particolare modificando, rispetto alle proposte tariffarie inviate dalle imprese e tenuto conto delle risultanze istruttorie, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2015 (prot. Autorità A/14006 del 30 aprile 2015), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*;
- in data 19 giugno 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società GNL Italia S.p.a. (prot. Autorità P/18815 del 19 giugno 2015) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando, tra l'altro, che:
 - a) gli oneri *una tantum* derivanti dal differenziale tra il prezzo di acquisto e vendita del gas acquistato per il mantenimento in operatività del terminale e gli oneri non coperti per autoconsumi e perdite non sono imputabili a mutamenti del quadro normativo o ad eventi eccezionali, ma derivano dal mancato utilizzo del terminale da parte degli *shipper*;
 - b) ai fini della determinazione della remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi investimenti devono essere escluse le immobilizzazioni in corso;
- la società GNL Italia S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 29 giugno 2015 (prot. Autorità A/19773 del 30 giugno 2015), due proposte tariffarie; e che la prima proposta (Allegato 1) risulta coerente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con comunicazione in data 19 giugno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2015 (prot. Autorità A/14476 del 6 maggio 2015), come successivamente integrata con comunicazione 1 dicembre 2015 (prot. Autorità A/35854 del 1 dicembre 2015), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*, nonché la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio;
- con riferimento ai costi di ripristino del terminale della società Terminale GNL Adriatico S.r.l.:
 - a) con comunicazioni in data 23 marzo 2015 (prot. Autorità A/9890 del 24 marzo 2015) e 8 maggio 2015 (prot. Autorità A/14979 dell'11 maggio 2015), la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha richiesto, in deroga alla disciplina tariffaria in vigore, di non procedere alla determinazione

del corrispettivo *Crs* a copertura dei costi di ripristino e alla relativa inclusione nella propria tariffa di rigassificazione, in quanto la copertura di tali costi di ripristino è assicurata dalle disposizioni della concessione demaniale marittima, rilasciata dalla capitaneria di Porto di Chioggia in data 7 ottobre 2002 e successivamente approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 ottobre 2002;

- b) gli uffici dell’Autorità hanno comunicato, alla società (prot. Autorità P/19005 del 22 giugno 2015), che la richiesta di non applicare alcun corrispettivo per il riconoscimento dei costi di ripristino era subordinata all’acquisizione di eventuali valutazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) a tal fine, gli uffici hanno inoltrato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. Autorità P/18997 del 22 giugno 2015), l’istanza ricevuta della società, segnalando l’opportunità di acquisire ogni eventuale osservazione o considerazione da parte del Ministero; e che, al riguardo, non risulta pervenuta alcuna osservazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2014 (prot. Autorità A/14487 del 6 maggio 2015), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all’anno 2016, ai sensi dell’articolo 22.1 della *RTRG*, nonché la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio;
- in data 22 giugno 2015, gli uffici dell’Autorità hanno inviato, alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. (prot. Autorità P/18930 del 22 giugno 2015), una comunicazione evidenziando, tra l’altro, che la richiesta della società di includere nella determinazione della tariffa di rigassificazione una parte dei costi (c.d. costi fissi) dei rimorchiatori dedicati ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio, attribuendo solo la rimanente parte dei costi (c.d. costi variabili) alla tariffa per i servizi marittimi, non poteva essere accolta, in virtù del fatto che ciò che rileva non è tanto la natura facoltativa piuttosto che obbligatoria di tali servizi o che tali rimorchiatori siano in servizio esclusivo del terminale di rigassificazione, quanto piuttosto la loro funzione originaria e prevalente;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 29 giugno 2015 (prot. Autorità A/19774 del 30 giugno 2015), una nuova proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, che non è tuttavia risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*;
- con comunicazione del 27 novembre 2015 (prot. Autorità P/35608 del 27 novembre 2015), gli uffici dell’Autorità hanno confermato le risultanze istruttorie già inviate in data 22 giugno 2015 e hanno invitato la società ad inviare una nuova proposta tariffaria coerente con le disposizioni della *RTRG*; peraltro, poiché alcune delle richieste, della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., poste a base della sua proposta tariffaria, sono oggetto di un contenzioso

promosso dalla medesima società in relazione alla determinazione delle tariffe 2015 e poiché tale contenzioso è prossimo a una sua definizione da parte del Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento, con la medesima comunicazione, ha, altresì, informato la società che avrebbe proposto all'Autorità di adeguare tempestivamente le tariffe relative all'anno 2016 agli esiti di un tale contenzioso eventualmente difforni dai contenuti delle risultanze istruttorie;

- con comunicazione 4 dicembre 2015 (prot. Autorità A/36365 del 9 dicembre 2015), come successivamente integrata con comunicazione 14 dicembre 2015 (prot. Autorità A/36931 del 14 dicembre 2015), la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato una proposta tariffaria che, di nuovo, non è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*; infatti, oltre alle incoerenze con i criteri tariffari precedentemente rilevate, la società ha richiesto il riconoscimento del costo sostenuto per l'approvvigionamento del gas per la produzione di energia elettrica il cui riconoscimento è tuttavia già garantito dalla regolazione vigente mediante l'applicazione del coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione Q_{CP} da applicare ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale;
- inoltre, con tale comunicazione, la società ha ritenuto incoerente col principio di buon andamento della pubblica amministrazione la prospettata scelta di non dare attuazione ai principi sanciti dal giudice di primo grado che ha annullato la determinazione delle tariffe della medesima società per il 2015, nella parte in cui l'Autorità non aveva considerato come essenziali per il funzionamento del terminale i servizi di rimorchio e ormeggio (dunque escludendone i costi dal perimetro della tariffa di rigassificazione), e nella parte in cui non considerava il costo sostenuto per l'acquisto del Gnl necessario per produrre l'energia elettrica consumata dal terminale tra i costi operativi ricompresi nel perimetro coperto dalla tariffa di rigassificazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, a partire dall'anno termico 2009-2010, al fine di consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl presso i terminali di rigassificazione *offshore*, in assenza di una regolazione dei corrispettivi dei servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio al di fuori di un ambito portuale da parte delle autorità competenti, ha determinato tali corrispettivi al fine di prevenire, da parte del gestore del terminale, possibili discriminazioni tra utenti e comportamenti anticompetitivi nell'offerta di tali servizi ai fini dell'accesso al terminale;
- l'attuale contesto di mercato risulta caratterizzato dalla presenza di un numero di impianti di rigassificazione in esercizio divenuti sufficienti a garantire un'offerta del servizio superiore alla domanda, ponendoli, quindi, in condizioni di effettiva concorrenza tra loro; sulla base di tale circostanza, il responsabile del procedimento ha prospettato, alle società interessate, con le comunicazioni 27 novembre 2015 (prot. Autorità P/35608 e P/35604), che avrebbe proposto

all'Autorità di non procedere più all'approvazione dei corrispettivi per i servizi marittimi formulati dalle imprese di rigassificazione, non ravvisando il persistere delle esigenze procompetitive che avevano giustificato, negli anni precedenti, un tale intervento;

- quest'ultimo orientamento è stato contestato dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., sostenendo che, in termini di fatto, non vi sarebbe alcun rilevante mutamento del contesto del mercato del Gnl tale da giustificare tale nuova decisione, rispetto a quella assunta con la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, anche in ragione del fatto che il numero dei terminali in Italia continua a essere costante da diversi anni;
- a quest'ultimo riguardo, è bene da subito evidenziare che le valutazioni compiute si basano sugli esiti di un monitoraggio che, come ogni analisi di questo tipo, richiede l'osservazione di fenomeni e comportamenti degli operatori di mercato all'interno di un arco temporale di una relativa durata; è pertanto sulla base dell'osservazione dell'utilizzo dei terminali esistenti per un periodo continuativo, comprensivo almeno degli anni 2014 e 2015, che è stato possibile verificare che, attualmente, i tre terminali esistenti in Italia sono in grado di offrire complessivamente una capacità sovradimensionata rispetto alla domanda e in piena concorrenza tra loro;
- quest'ultima circostanza, inoltre, trova particolare conferma anche per il terminale di rigassificazione di Livorno, che nel corso predetto periodo di osservazione, non ha praticamente utilizzato la capacità di rigassificazione disponibile; in tale contesto, il rischio di comportamenti anticompetitivi da parte dei gestori dei terminali risulta drasticamente attenuata rispetto al passato, con la conseguenza che l'eventuale scelta dell'Autorità di continuare ad approvare *ex ante* i corrispettivi marittimi risulta, rispetto all'attuale contesto di mercato, sproporzionato rispetto alle finalità procompetitive cui deve essere orientata la regolazione;
- peraltro, eventuali situazioni di specifiche condotte lesive del diritto dell'utente di accedere al servizio, possono trovare comunque tutela nel generale potere dell'Autorità di inibire tali tipi di condotte mediante interventi *ex post*, da adottare caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare la tariffa per il servizio di rigassificazione, relativa all'anno 2016, per la società GNL Italia S.p.a., sulla base della prima proposta tariffaria presentata dalla società in data 29 giugno 2015 (Allegato 1), modificando, rispetto a tale proposta, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- determinare la tariffa per il servizio di rigassificazione, relativa all'anno 2016, per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., sulla base della proposta tariffaria presentata dalla società in data 30 aprile 2015, come integrata in data 1 dicembre

2015 e tenendo conto delle risultanze istruttorie come sopra evidenziato, disponendo in particolare di:

- a) modificare, rispetto a tale proposta, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - b) in deroga alla disciplina tariffaria in vigore, non procedere alla determinazione del corrispettivo tariffario per la copertura dei costi di ripristino, disponendo altresì di non prevederne alcun aggiornamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della *RTRG*;
- relativamente alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., determinare d'ufficio la tariffa per il servizio di rigassificazione, per l'anno 2016, tenendo conto delle risultanze istruttorie come sopra evidenziato, disponendo, rispetto alla proposta inviata in data 4 dicembre 2015, di non includere nella determinazione della tariffa di rigassificazione:
 - a) una parte dei costi (c.d. costi fissi) dei rimorchiatori dedicati ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio;
 - b) il costo di approvvigionamento del gas per la produzione di energia elettrica essendo il relativo riconoscimento già previsto dalla regolazione vigente mediante l'applicazione del coefficiente Q_{CP} da applicare ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale;
 - provvedere, ove necessario, ad adeguare tempestivamente le tariffe relative all'anno 2016 della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., tenendo in considerazione la decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società in relazione alla determinazione delle tariffe 2015; a quest'ultimo riguardo, infatti, anche rispetto alle considerazioni critiche svolte dalla società nella comunicazione del 4 dicembre 2015, si ritiene che una tale clausola, adottata sin d'ora, sia idonea a realizzare — proprio nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione evocato dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. — un ragionevole equilibrio in un contesto in cui la pendenza del contenzioso sulle tariffe per l'anno 2015 non fornisce una indicazione univoca sulle corrette modalità applicative della regolazione tariffaria per gli anni successivi: da un lato, infatti, l'Autorità si mantiene coerente con la scelta che essa ritiene più corretta e comunque più cautelativa in quanto meno onerosa per il sistema; dall'altro lato, però, si introduce una clausola che garantisce alla società il tempestivo adeguamento della determinazione tariffaria per l'anno 2016 alla definizione del richiamato contenzioso formatosi sull'anno 2015;
 - determinare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^R per l'anno 2016 presentate dalle società GNL Italia S.p.a., OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società modificando, rispetto a tali proposte, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- con riferimento ai servizi marittimi, prevedere che, a partire dall'anno 2016, i corrispettivi per tali servizi siano definiti liberamente da parte delle singole imprese di rigassificazione e che eventuali segnalazioni di condotte potenzialmente lesive del diritto di accesso al terminale, da parte degli utenti, saranno valutate dall'Autorità, anche al fine di disporre l'adozione di ordini di cessazione di tali condotte ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di determinare la tariffa, per l'anno 2016, per il servizio di rigassificazione, di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, sulla base della proposta tariffaria presentata dalla società GNL Italia S.p.a., secondo le precisazioni di cui in premessa, come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare la tariffa, per l'anno 2016, per il servizio di rigassificazione, di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, sulla base della proposta tariffaria presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata in Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di non procedere, in deroga alla disciplina tariffaria in vigore, alla determinazione del corrispettivo tariffario per la copertura dei costi di ripristino per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., disponendo, altresì, di non prevederne alcun aggiornamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della *RTRG*;
4. di determinare la tariffa, per l'anno 2016, per il servizio di rigassificazione, di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, sulla base della proposta tariffaria presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportata in Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
5. di provvedere, sin d'ora, ad adeguare tempestivamente, ove necessario, le tariffe determinate ai sensi del precedente punto 4., trasponendo i principi che saranno posti a base della decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. in relazione alla determinazione delle tariffe 2015;
6. di prorogare, per l'anno 2016, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di rigassificazione CM^R , di cui all'articolo 2 della deliberazione 438/2013/R/GAS;
7. di determinare i corrispettivi transitori di misura CM^R sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società GNL Italia S.p.a., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., secondo le precisazioni di cui in premessa,

come riportate rispettivamente in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 allegate al presente provvedimento;

8. di prevedere, con riferimento ai servizi marittimi, che a partire dall'anno 2016, i corrispettivi per tali servizi siano definiti liberamente da parte delle singole imprese di rigassificazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni